

Gli adempimenti derivanti dalla nuova disciplina della partecipazione all'accertamento art. 18, decreto legge 30 maggio 2010, n. 78

COSA FARE PER I CONSIGLI TRIBUTARI?

Il decreto legge 30 maggio 2010, n. 78 è stato convertito con la legge 30 luglio 2010, n.122, senza l'introduzione di modifiche di rilievo all'articolo 18, che riformula la disciplina della partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali.

Con questa nota l'IFEL vuole fornire alcuni elementi per il supporto alle decisioni dei Comuni, che sono comprensibilmente preoccupati di ottemperare ad obblighi espressamente richiesti dal decreto.

L'articolo 18 e la disciplina della partecipazione comunale all'accertamento

Il nuovo dispositivo reca norme che appaiono animate da una intenzione di ampliamento del perimetro di azione e di rafforzamento degli strumenti a disposizione del sistema di gestione compartecipata del contrasto all'evasione fiscale. Tuttavia, nonostante le circostanziate e tempestive osservazioni dell'ANCI e dell'IFEL (Nota di lettura 4 giugno 2010, Audizione presso la Commissione V Bilancio del Senato del 10 giugno 2010), né il Governo, né il Legislatore hanno ritenuto di modificare alcuni aspetti della nuova disciplina, in particolare, la ripresa di un vecchio strumento quale il Consiglio tributario che ora diventa "obbligatorio".

Rimandiamo ai contributi citati per un'analisi più ampia della nuova norma, limitandoci qui ad una osservazione di carattere generale e ad un approfondimento sugli adempimenti specificamente connessi alla costituzione del Consiglio tributario.

Sotto il profilo più generale, va sottolineato che **la disciplina innovativa integra ma non cancella quanto finora è stato fatto in attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203** (convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248). Restano pertanto pienamente in vigore i provvedimenti direttoriali

dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio¹, che hanno dato attuazione a diversi aspetti della norma primaria citata, dalla definizione di segnalazione qualificata e delle modalità di segnalazione, alla fornitura delle informazioni relative a dichiarazioni dei redditi, contratti di locazione immobiliare e di somministrazione di servizi legati agli immobili, contratti registrati presso la conservatoria dei registri immobiliari non allineati con il Catasto, ecc..

Le esperienze di attivazione degli strumenti di partecipazione all’accertamento e i risultati raggiunti – specie in alcune Regioni – non solo possono continuare a svilupparsi nelle medesime forme finora adottate (segnalazioni qualificate telematiche attraverso il sistema SIATEL, collaborazione con le Direzioni locali dell’Agenzia delle Entrate), ma vedranno riconosciuti i contributi, finora non erogati, anche per effetto delle specificazioni recate dalla nuova norma. Proseguiranno nelle prossime settimane, come previsto, le iniziative di coordinamento e il processo di formazione avviato nei mesi scorsi con riferimento alle grandi città, anche in attuazione del Protocollo d’intesa siglato tra Agenzia delle Entrate, ANCI ed IFEL, integrato con gli elementi derivanti dall’articolo 18 del decreto legge n. 78.

La costituzione del Consiglio tributario

Come a suo tempo osservato dall’ANCI e dall’IFEL, l’obbligatorietà della costituzione dei Consigli tributari non sembra rappresentare un contributo rilevante per i positivi intendimenti dell’articolo 18. Senza entrare nel merito delle osservazioni già formulate, è però necessario sottolineare che – a fronte della predetta obbligatorietà – la nuova norma non si preoccupa di disciplinare la natura, il ruolo e le funzioni del Consiglio, che resta pertanto definito dall’unica norma vigente in materia, il decreto legislativo Luogotenenziale n. 77 dell’8 marzo 1945. Tale norma è ampiamente inapplicabile per diversi motivi, riportati nel documento ANCI relativo all’audizione presso la Commissione V del Senato (15/07/2010) e di seguito ripresi in estrema sintesi.

In sostanza, il decreto 77/1945 regola, con un certo dettaglio, formazione, composizione e funzioni del Consiglio tributario, stabilendo:

- a) *l’elettività a suffragio universale diretto* (artt. 1-7);

¹ Provvedimento Agenzia delle Entrate 2006, sulla fornitura dichiarazioni dei redditi; Provvedimento Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2007 sugli ambiti di intervento e le modalità della partecipazione; Provvedimento Agenzia del Territorio 16 giugno 2008, sulla fornitura di dati massivi delle Conservatorie dei Registri immobiliari disallineati rispetto al catasto; Provvedimento Agenzia delle Entrate 26 novembre 2008 sulle modalità di segnalazione telematica da parte dei Comuni.

- b) *funzioni strettamente legate a concetti obsoleti* quali la tenuta degli elenchi dei contribuenti ai fini delle imposte dirette, la fornitura di dati sui contribuenti e sull'individuazione della materia tassabile, proposta di accertamenti su situazioni ritenute sospette, fornitura di informazioni di sintesi su fasce di contribuenti su richiesta dell'"ufficio delle imposte" (art. 8);
- c) *poteri di indagine* analoghi a quelli erariali, ad eccezione della facoltà di accesso e di quella di ispezione contabile (art. 9);
- d) *procedure di istruttoria ed audizione* diretta del contribuente strettamente regolamentate.

Tale quadro, anche per le parti applicabili, configura un evidente **rischio di sovrapposizione di funzioni** programmatiche e gestionali che nell'attuale regime tributario sono assegnate al Governo, alle Agenzie fiscali, agli organi elettivi ed esecutivi locali ed agli uffici locali delle entrate.

Inoltre, nonostante, la disposizione introdotta dalla legge di conversione circa **l'assenza di costi aggiuntivi** derivanti dall'istituzione del Consiglio tributario², non si vede come un organo di nuova istituzione, distinto dagli uffici operativi dell'Amministrazione e dotato di autonomia, possa insediarsi senza costi per il Comune, siano essi rappresentati dalla remunerazione dei componenti, pur nei limiti più stringenti previsti dalle attuali norme, ovvero dai costi organizzativi per il supporto tecnico che gli uffici dovranno fornire a detrimento delle altre attività d'istituto.

Alla luce del quadro normativo determinato dall'articolo 18, emergono dunque le seguenti evidenze:

- 1) l'articolo 2 dello stesso decreto 77/1945 indica la *necessità di provvedimenti attuativi di origine governativa* mai emanati. Appare pertanto incongruo che il Comune con il proprio regolamento dia attuazione ad istituti costosi e di dubbia efficacia, riferendosi direttamente ai criteri contenuti nella norma del 1945;
- 2) nell'indicare l'obbligatorietà della costituzione del Consiglio tributario, *l'articolo 18 non stabilisce tuttavia termini perentori*. Il termine di 180 giorni per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, obbligati a riunirsi in consorzio, e di 90 giorni, per i Comuni maggiori, non sono correlati ad alcun riferimento sanzionatorio e il loro superamento non costituisce alcun intralcio all'attuazione delle norme di merito sulla partecipazione all'accertamento, né tantomeno all'ordinamento del sistema tributario;

² Comma 2-bis: "Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

- 3) *tutte le funzioni di merito sono riferite ai "Comuni"* ad eccezione di due aspetti, del tutto marginali, sui quali la norma fa diretto riferimento al Consiglio tributario e al consorzio;
- 4) l'obbligo di coordinamento tra i Comuni minori, che si esplicita richiedendo la costituzione di un "consorzio", anziché – come sarebbe stato più corretto – indicando una delle possibili forme di aggregazione di cui al tuttora vigente Testo unico degli Enti locali, comporta ulteriori incombenze procedurali e rafforza la necessità di individuare strutture operative dedicate alla partecipazione.

L'obbligo di riunirsi in consorzio appare, peraltro, singolare e di ben difficile applicazione, in quanto si riferisce in maniera espressa ad una forma di associazione tra Enti di cui è stata recentemente prevista l'abolizione, a decorrere dal 2011, con efficacia dal rinnovo dei consigli comunali. I Comuni si trovano nella incongrua condizione di dover attivare una nuova struttura associativa per poi scioglierla al primo rinnovo del Consiglio comunale;

- 5) la costituzione di un Consiglio tributario analogo a quello attivato in alcune città nella seconda metà degli anni '70 dello scorso secolo può rappresentare una soluzione ragionevole e provvisoria. Appare tuttavia dubbia la rispondenza di un organismo così concepito alle prescrizioni dell'articolo 18. Alcuni Comuni con propri regolamenti assegnarono, infatti, a tali organismi caratteristiche specifiche e funzioni di ausilio all'esame degli imponibili fiscali e degli accertamenti predisposti dagli uffici delle imposte, nonché funzioni consultive e di diffusione delle informazioni circa la politica fiscale locale. I riferimenti alla valutazione degli accertamenti erariali, ai fini della partecipazione comunale all'accertamento, caddero rapidamente in desuetudine.

Conclusioni

Come emerge dalle osservazioni sopra formulate, la costituzione del Consiglio tributario non può costituire una priorità per l'azione comunale in materia di partecipazione all'accertamento.

Nessuno dei compiti comunali di cui alla normativa vigente, così come revisionata con l'articolo 18, viene inficiato da un ritardo nella costituzione dei nuovi Consigli, né tale ritardo – peraltro ampiamente motivato dalla mancanza di strumenti attuativi del decreto 77/1945 – appare oggetto di sanzione sotto alcun profilo.

Sulla base dell'attuale normativa, il Comune può costituire i nuovi organismi regolamentandoli autonomamente, qualificandoli in senso consultivo e tenendo conto degli scarni elementi direttamente applicabili recati dall'articolo 18 (ved. Appendice), sul modello delle citate esperienze di qualche decennio fa. Questo è l'orientamento seguito dai pochi Comuni che hanno finora provveduto all'emanazione del regolamento.

La regolamentazione comunale deve puntare, in particolare, ad evitare i rischi maggiori derivanti dalla nuova disciplina.

In primo luogo, va contenuto l'effetto di espansione dei costi, insito nella creazione di nuovi organi, in un contesto di drastica stretta economico-finanziaria che sta incidendo gravemente sulla stessa autonomia politico-amministrativa dei Comuni.

In secondo luogo, va minimizzato ogni aggravio procedurale, assicurando, in coerenza con l'ordinamento generale degli Enti locali e della PA, il mantenimento delle responsabilità del Comune, sia per gli aspetti programmatici e di disegno della politica fiscale – anche in materia di partecipazione all'accertamento – sia per ciò che riguarda l'autonomia e la responsabilità amministrativa, che deve restare saldamente in capo agli uffici delle entrate.

In terzo luogo, anche sulla base di scelte integrative che il Comune può fare in materia di eleggibilità dei componenti, deve essere abbattuto il rischio che i nuovi organismi diventino sede di “contrattazione” della politica locale in materia di accertamento dei tributi, con riferimento a questo o a quel settore della platea contributiva.

Appare, peraltro, auspicabile che nei prossimi mesi vengano emanate ulteriori disposizioni di legge, che potrebbero modificare il quadro attualmente vigente.

L'impostazione stessa dell'articolo 18 consiglierebbe, infatti, di procedere ad una revisione normativa di questo aspetto, inserendo la partecipazione all'accertamento dei tributi erariali tra le funzioni fiscali comunali in maniera più esplicita e cogente, piuttosto che puntare alla costituzione di strutture inutilmente obbligatorie.

L'obbligatorietà dei "consorzi", inoltre, dovrà essere necessariamente rivista alla luce dell'avvenuta abolizione di tale forma di associazione tra Enti locali.

La discussione parlamentare della bozza di decreto legislativo sulle entrate comunali (il c.d. *federalismo municipale*) presentata dal Governo il 4 agosto scorso, costituirà un'utile occasione per richiedere modifiche in questa materia, in quanto l'assetto gestionale delle entrate e il coordinamento tra le diverse amministrazioni pubbliche nel contrasto all'evasione sono aspetti esplicitamente considerati dalla legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale.

APPENDICE

Il Consiglio tributario a seguito dell'articolo 18 del d.l. 78/2010

Analisi degli adempimenti recati dalle norme rilevanti:

- art. 18, d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito con l. 30/07/2010, n. 122;
- art. 44, D.P.R. 29/09/1973, n. 600, modificato dall'art. 18;
- art. 1, d.l. 30/09/2005, n.203, convertito con l. 02/12/2005, n. 248, modificato dall'art. 18;
- d.lgs. luogotenenziale 18/03/1945, n. 77

1) Obbligatorietà della costituzione del Consiglio tributario.

Deliberazione del regolamento comunale per i Comuni di popolazione superiore a 5.000 abitanti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, cioè entro il 28 agosto 2010 (art. 18, comma 2, lettera a).

Deliberazione dello statuto e della convenzione del consorzio obbligatorio ai fini della *successiva* costituzione del Consiglio tributario per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, cioè entro il 26 novembre 2010 (art. 18, comma 2, lettera b).

La norma non prevede sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini di deliberazione.

2) Criteri per la costituzione dei Consigli tributari di cui al decreto 77/1945, compatibili con l'assenza di provvedimenti governativi di attuazione:

- *“In ogni caso alla minoranza spettano nei Consigli e nei Comitati tributari due seggi su cinque.”* (art. 2, comma 2, ultimo periodo);
- criteri di eleggibilità/ineleggibilità e incompatibilità (art. 3)³, ulteriormente modulabili ed articolabili ad iniziativa del Comune. Nel regolamento di Torino

³ Si riporta di seguito il comma 3 del d.lgs.lgt. n. 77/1945:

“3. Sono eleggibili a membri dei Consigli e dei Comitati tributari tutti gli elettori iscritti nelle liste, i quali sappiano leggere e scrivere ad eccezione:

a) dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità;

b) dei condannati per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;

c) dei contribuenti morosi per sei rate consecutive al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente accertate, finché dura lo stato di morosità e di coloro che non siano assoggettati ad alcuna imposta diretta fino a quando perdura lo stato di non contribuente.

Non possono far parte dello stesso Consiglio o Comitato tributario persone in rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.

La qualità di componente il Consiglio o il Comitato tributario è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.”

del 1977, modificato da ultimo nel 1986, si escludevano, ad esempio, i professionisti fiscali⁴, criterio adottato anche dal regolamento di Alessandria, recentemente adottato dalla Giunta e tra i pochi esempi di iniziativa a seguito delle nuove prescrizioni. Alessandria delinea inoltre un criterio innovativo per la determinazione dei compensi dei componenti (il cui numero è ridotto a 7 unità): *“I consiglieri non percepiranno gettoni di presenza ma avranno diritto a ricevere il 10 per cento (con un incremento del 5 per cento per il Presidente) delle somme, relative a tributi statali e sanzioni, che l'erario riscuote a titolo definitivo e che provvede trasferire al Comune. Al compenso è applicato un tetto massimo mensile pari a un quarto dell'indennità prevista per il Sindaco.”*⁵;

- nomina da parte del Consiglio comunale – prevista dall'art. 5 nei casi di sostituzione per dimissioni, decadenza, decesso – utilizzabile provvisoriamente per la costituzione del Consiglio tributario;
- essendo venuta meno la correlazione tra Consigli tributari e Comitati tributari (che a norma del decreto 77, art. 19, sostituivano le Commissioni distrettuali delle imposte), nelle more di ulteriori norme o regolamentazioni attuative dello stesso decreto, ai Consigli tributari dovrebbero essere riservate funzioni consultive e di ausilio all'attività degli uffici, attività che deve restare autonoma – nell'ambito degli obblighi di legge e delle direttive del Consiglio Comunale e della Giunta – anche nelle materie relative alla partecipazione all'accertamento.

3) Ulteriori funzioni e ambiti della partecipazione all'accertamento.

- a. Funzione del Consiglio tributario espressamente indicata:

⁴ Si riporta di seguito l'art. 7 del regolamento (delib. Consiglio Comunale Torino n. 1166 del 22/06/1977, modificata da ultimo con delib. 8609370/13 del 09/09/1986):

“1. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- i parlamentari; - i consiglieri regionali; - i membri del Comitato regionale di controllo ed i consiglieri provinciali; - i consiglieri comunali e delle circoscrizioni territoriali (quartieri); - i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del Comune; - i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado; - le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza (dei contribuenti) dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie - sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria -.

2. Sono altresì escluse le persone che svolgono abitualmente attività di rappresentanza dei contribuenti in materia tributaria dinanzi le sedi giudiziarie.

3. Non possono inoltre far parte del Consiglio Tributario persone legate fra loro da rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado e in genere le persone che non hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.”

⁵ Dal sito web della Città di Alessandria, comunicato del 27 agosto 2010.

deliberare *“in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del territorio ai fini dell’attuazione del comma 12 dell’articolo 19”*, in occasione della prima seduta utile (art. 18, comma 3);

Si tratta dell’unico passo del provvedimento nel quale il Consigli tributari sono chiamati a “deliberare”, peraltro su una materia di rilevante contenuto tecnico e i cui aspetti attuativi devono essere concertati con l’Agenzia del Territorio.

Sotto il profilo del *contenuto*, l’area di intervento è quella delineata dalla seconda parte dell’articolo 19 del d.l. 78/2010, riguardante la continuazione a regime dell’azione dell’Agenzia del Territorio per l’emersione degli immobili non accatastati, attraverso “un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto”. Si tratta di aspetti sui quali è già molto diffusa una collaborazione tra i Comuni e gli uffici provinciali dell’Agenzia, che non sembrano offrire ambiti di particolare rilievo per l’intervento di organi quali i Consigli tributari.

Sotto il profilo del *metodo*, l’accento rappresentato dal comma 3 non può introdurre una potestà specifica del Consiglio tributario, nell’ambito di adempimenti che necessitano mobilitazione di risorse e programmazione delle attività in un ambito complesso qual è quello delle regolarizzazioni catastali. La “deliberazione” evocata dal comma 3 può pertanto ben essere intesa quale contributo di riflessione e di indicazione di possibili priorità sulle quali saranno necessariamente gli organi e gli uffici comunali a determinarsi e ad operare.

b. Esame degli accertamenti sintetici *ex art. 38, commi 4 e ss., del DPR 600/1973 (art. 44, commi 2 e 4, D.P.R. 600/1973, riformulato dall’art. 18)*, adempimento riferito ai *comuni*, che si potranno avvalere del Consiglio tributario anche in senso consultivo e di ausilio all’autonoma attività degli uffici entrate del Comune.

c. Riferimento al “consorzio”:

“Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala all’ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi...” (art. 44, comma 3, DPR 600/1973, riformulato dall’art. 18).

Si tratta delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (di cui all'art. 2 del DPR 600) e delle relative segnalazioni integrative da parte dei Comuni, da sempre previste dalla normativa fiscale (cfr. art. 9 del D.P.R. 605/1973-Segnalazioni di dati e notizie da parte dei Comuni). Tale attività è oggi regolata dai citati provvedimenti direttoriali, attuativi dell'articolo 1 del d.l. 203/2005. (cfr. nota 1)

Il riferimento al *consorzio* quale soggetto attivo della segnalazione appare formalmente incongruo, in quanto l'obbligo di associazione in consorzio non riguarda l'esercizio delle attività connesse alla partecipazione all'accertamento, ma la formazione del Consiglio tributario per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Pertanto il potere/dovere di segnalazione degli elementi rilevanti ai fini dell'integrazione delle dichiarazioni resta in capo al singolo Comune, il quale potrà – ovviamente – incardinarlo presso il consorzio (o in capo ad una più congrua forma associativa) per effetto non della legge, bensì della propria autonomia regolamentare ed organizzativa.

Più in generale, la previsione del “consorzio” quale forma associativa obbligatoria per la costituzione dei Consigli tributari nei Comuni di minore dimensione appare incompatibile con la Legge Finanziaria per il 2010, che ne ha previsto l'abolizione (l. 23/12/2009, n. 191, art. 2, comma 186, lett. e), con decorrenza dal 2011 ed efficacia dal rinnovo di ciascun Consiglio comunale (art. 1, comma 2, del d.l. 25/01/2010 n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42).

Adempimenti governativi di tipo attuativo da emanarsi d'intesa con i Comuni

Si riportano di seguito, per completezza, anche gli adempimenti attuativi di altri aspetti dell'articolo 18 del d.l. n. 78/2010, da emanarsi previa intesa.

- 1) **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore (entro il 26 luglio 2010, non emanato), *“d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata”*, riguardante *“le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo”* (art. 1, comma 2 del d.l. 203/2005, riformulato dal comma 5, lett. b) dell'art. 18).

Si tratta in realtà di un provvedimento integrativo rispetto ai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio che hanno già dato attuazione alla norma del 2005. L'integrazione riguarda, in particolare, l'estensione

della partecipazione comunale all'accertamento anche alle omissioni contributive ed al coinvolgimento dell'INPS e della Guardia di Finanza, disposti con lo stesso articolo 18.

- 2) **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (entro il 29 luglio, non emanato), per l'individuazione dei *“tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, nonché le relative modalità di attribuzione”* (art. 18, comma 7).

Il provvedimento permetterà di risolvere le questioni poste all'attenzione del comitato paritetico sostituito presso la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali circa la procedura di determinazione ed erogazione delle somme dovute ai Comuni, rimaste finora senza soluzione.

Tra queste, risulta definita in modo restrittivo la questione del volume di gettito recuperato da prendere a base per il calcolo della quota spettante ai Comuni. In base al comma 9 dell'art. 18, infatti, gli importi che lo Stato si impegna a riconoscere ai Comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea. A seguito di questa limitazione, sempre secondo il comma 9, *“spetta”* alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano *“riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento”* per le quote di tributi erariali di rispettiva competenza. Tralasciando le complicazioni procedurali che inevitabilmente deriveranno da questa disposizione, si deve comunque ritenere che le Regioni siano tenute a riconoscere una quota di compartecipazione non inferiore a quella stabilita in via generale per lo Stato.

La quota spettante ai Comuni, aumentata dal 30 al 33% dall'articolo 18, è prevista aumentare ulteriormente al 50% a decorrere dal 2011, secondo una disposizione contenuta nell'articolo 1 della bozza di decreto legislativo sulle entrate comunali, presentata dal Governo lo scorso 4 agosto in attuazione del federalismo fiscale.